



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 04/08/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 14 luglio 2011, n. 5

D.D. n. 132 in data 8/06/2011 del Servizio Ecologia di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Sanofi - Aventis SpA Impianto di Brindisi, codice attività IPPC 4.5. Rettifica dei valori limite di emissione per i punti E2 ed E3.

L'anno 2011 addì 14 del mese di Luglio, in Modugno (BA)

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE,

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e conclusivamente verificata dal Funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

adotta il presente provvedimento

premesse che:

all'impianto Sanofi - Aventis SpA con stabilimento in Brindisi, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 132 dell' 8/06/2011;

in tale provvedimento i Valori Limite Emissivi autorizzati sono indicati al paragrafo 8.1 per i punti di

emissione E2 ed E3 alla colonna "VLE autorizz. con la presente AIA" (cfr. D.D. n. 132/2011, Allegato A, pag. 26, 27, 28 e 29);

il Dirigente, a seguito di interlocuzioni per le vie brevi con Arpa Puglia, ha richiesto al Funzionario Istruttore di riesaminare il quadro delle emissioni in atmosfera autorizzato con AIA anche alla luce dei contenuti dei provvedimenti autorizzativi precedentemente concessi;

il Funzionario Istruttore ha relazionato quanto segue:

il punto di emissione, attualmente denominato E2 (impianto TOX) era stato inizialmente autorizzato con DGR n. 2067 del 20/05/1996. La stessa fissava i seguenti limiti:

il gruppo Lepetit S.p.A. (oggi Sanofi - Aventis SpA) nella relazione "Progetto per il contenimento delle emissioni atmosferiche, modifiche ad impianti esistenti" (31 Agosto 1999) dichiarava una modifica del punto di emissione C-7001 (oggi E2). La stessa prevedeva il collettamento delle emissioni all'impianto di abbattimento per l'ossidazione termica (TOX);

in seguito a tale modifica, la Determina n. 98 del 06/08/1999 prescriveva i seguenti limiti relativi al punto di emissione "C-7001" (oggi E2)

Il significato di entrambe le tabelle è il seguente:

sia il DPR 203/88 che il D.M 12/07/90 prevedono per ciascuna delle classi di sostanze qui riportate un valore limite emissivo in concentrazione (mg/m³) che si applica solo se il flusso di uscita supera determinate masse orarie (g/h). Per cui, con riferimento alla prima tabella, per esempio il VLE di 300 mg/m³ per l'alcool isopropilico si applica solo se il flusso di uscita è > 3 Kg/h.

Nella tabella allegata alla DGR n. 2067 del 20/05/1996, correttamente vengono riportati a sinistra, nelle quattro colonnine sotto la colonna "Tabella D (DPR 203)" i valori limite imposti dalla legge e sulla destra sotto la colonna "valori di marcia dell'impianto", i valori riscontrati nel corso degli autocontrolli.

Va fatto notare che nella seconda tabella relativa alla Determina n. 98 del 06/08/1999 vengono riportati sulla sinistra sotto la colonna "D.M. 12/7/90" i valori imposti dallo stesso D.M. e sulla destra "limiti di impianto" da un lato una portata in g/h diversa da quella del D.M. e che quindi parrebbe essere quella di marcia dell'impianto (che in nessun modo possono essere interpretati come valori limite massici visto che il corrispondente valore del D.M. non è un valore limite ma una soglia minima di applicabilità del valore limite in concentrazione) dall'altra concentrazioni che costituiscono valori limite stabiliti dalla stessa autorizzazione.

i certificati delle analisi delle emissioni atmosferiche fornite dal Gestore relative agli anni 2000, 2008 e 2009, riportano le concentrazioni medie misurate, elencate di seguito:

Rispetto a quanto detto si evidenzia che:

- i limiti emissivi autorizzati dalla Determina n. 98 del 06/08/1999 sono quelli corrispondenti alla colonna "limiti di impianto" della colonnina "concentrazioni" e non quelli della colonna "D.M. 12/7/90";
- i valori emissivi riscontrati negli autocontrolli del Gestore sono estremamente al di sotto sia ai limiti della DGR n. 2067 del 20/05/1996 che a quelli della Determina n. 98 del 06/08/1999.

Inoltre relativamente al punto di emissione E3 la DGR n. 6321 del 13/11/1989 prescriveva i seguenti

limiti:

Parametro Concentrazione (mg/m3)

Acetone 300

Metanolo 50

i certificati delle analisi delle emissioni atmosferiche fornite dal Gestore relative agli anni 2008 e 2009, riportano le concentrazioni medie misurate, elencate di seguito:

Parametro Concentrazione (mg/m3)

Acetone Inf. 0,1

Metanolo Inf. 0,1

Pertanto, pur essendo i limiti di concentrazione assegnati con D.D. n. 132/2011 (che con la presente si rettifica) conformi a quelli di Legge (Allegato I parte II allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ridotti del 20% ai sensi della L.R. 7/99), in considerazione delle caratteristiche di efficacia impiantistica del trattamento degli scarichi gassosi, si ritiene di poter definire in riduzione relativi limiti.

Inoltre, attesa la dichiarazione del Gestore nella scheda E1 "Emissioni in atmosfera aggiuntive dovute alla introduzione della nuova produzione di Spiramicina" secondo cui l'introduzione della produzione della Spiramicina "comporterà variazioni poco significative alla situazione ambientale del sito", inoltre "l'impianto di combustione degli sfati attualmente presente nel sito ha sufficiente capacità di trattarli adeguatamente";

pertanto, al punto di emissione E2, può essere assegnato VLE pari ad 1 mg/Nm3 per i seguenti parametri:

- sostanze di cui alla Tabella D Classe II
- sostanze di cui alla Tabella D Classe III
- sostanze di cui alla Tabella D Classe IV
- sostanze di cui alla Tabella D Classe V

inoltre, al punto di emissione E3 può essere assegnato VLE pari ad 1 mg/Nm3 per i seguenti parametri:

- sostanze di cui alla Tabella D Classe III
- sostanze di cui alla Tabella D Classe V

per quanto sopra, la tabella di cui al paragrafo 8.1 (pagg. da 26 a 29) della D.D. n. 132/2011 va sostituita con quella riportata all'allegato A, parte integrante della presente determinazione.

considerato inoltre che con nota al prot. n. 30 del 27/06/2011, la Regione ha richiesto ad Arpa Puglia di voler porre in evidenza eventuali profili significativi di carattere ambientale, nell'ambito delle attività di approfondimento relative alla dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio per l'adattamento agli impianti esistenti per la produzione di Spiramicina;

visti:

- la L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi” e s.m.i.;

- il D.lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e s.m.i

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

tutto ciò premesso,

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di rettificare, per le motivazioni di cui alle premesse, la D.D. n. 132/2011 del Servizio Ecologia, stabilendo che la tabella di cui al paragrafo 8.1 (pagg. da 26 a 29) dell’Allegato A alla D.D. n. 132/2011 è sostituita con quella riportata all’allegato A, parte integrante della presente determinazione ;

di stabilire che il Gestore dovrà rispettare i VLE ivi prescritti;

di riservarsi di modificare ulteriormente con separato provvedimento la D.D. n. 132/2011, all’esito delle valutazioni di Arpa Puglia emergenti dalle attività di verifica richieste;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Brindisi e presso il Comune di Brindisi;

di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, alla Sanofi - Aventis SpA con sede legale in Milano (MI), viale Luigi Bodio, 37/b;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, all’ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Brindisi, alla ASL competente per territorio, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale
Ing. Giuseppe Tedeschi